

Quesito 1

Con specifico riferimento alle modalità di formulazione dell'offerta economica, si evidenzia che nella lettera di invito è previsto di indicare il valore della percentuale di ribasso sull'importo, espresso in euro, delle relative provvigioni poste a base di gara per le rispettive coperture, come dettagliato nella lex di gara stessa.

Su tal aspetto, preme rilevare che, da prassi di mercato, il compenso del broker è calcolato, determinato ed espresso dalle percentuali provvigionali applicate ai "premi imponibili" delle polizze assicurative ed è direttamente correlato alle stesse variando al variare dei relativi premi.

Pertanto, coerentemente, al fine di formulare l'offerta economica, si chiede di voler apportate alla lex di gara le opportune rettifiche in tale senso e, conseguentemente, di indicare per ciascun ramo riportato nella tabella, a pagina 7, tanto il valore dei relativi premi imponibili quanto l'aliquota provvigionale, espressa in percentuale, applicata agli stessi, quale base d'asta di riferimento sulla quale formulare la proposta.

Infine, in considerazione della natura professionale del servizio in appalto che, come ben noto, non comporta oneri a carico dell'Amministrazione, così come anche espresso all'art. 4 della lettera di invito, anziché optare per la scelta del sistema del ribasso, si suggerisce a Codesta Amministrazione di individuare il compenso del broker fissando un limite minimo e massimo entro il quale contenere l'aliquota provvigionale offerta, ovvero, come da prassi ormai consolidata, impostare l'offerta economica a prezzo fisso (art. 95 comma 7 D.lgs. 50/2016). - (Vedasi GARA REGIONE LIGURIA, GARA ATS SARDEGNA – GARA ARCA LOMBARDIA)

Quanto sopra, nell'interesse di Codesta Spettabile Stazione Appaltante, al fine di scongiurare eccessivi ribassi che potrebbero riflettersi negativamente in termini di puntualità ed efficienza del servizio in appalto, a totale danno dell'Amministrazione stessa.

A seguito della richiesta pervenuta in merito a quanto previsto al 5.2 del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, la scrivente Stazione Appaltante specifica ed integra quanto segue:

- 1. Si concorda con quanto evidenziato in merito alla necessità di indicare il valore netto dei premi assicurativi per ciascun ramo riportato in tabella quale base imponibile su cui determinare l'aliquota della provvigione;**
- 2. a seguito di quanto esposto nella richiesta di chiarimenti, confortati anche dai riferimenti giurisprudenzialiⁱ, questa Stazione Appaltante, vista la natura specifica del servizio che non comporta onere alcuno per la scrivente, al fine di evitare eccessivi ribassi che potrebbero determinare anomalie nelle offerte e tali da nuocere alla qualità del servizio offerto, ritiene opportuno determinare una soglia massima e minima della percentuale di provvigione posta a base di gara.**

Pertanto sono apportate le seguenti variazioni al disciplinare di gara, in particolare relativamente al paragrafo 5.2 - Criteri economici, come di seguito riportato.

La tabella relativa alla indicazione delle coperture assicurative è sostituita dalla seguente:

	Tipo di Polizza	Premi netti annui	Punteggio massimo
a)	Polizza tutela legale Quadri e Dipendenti	€ 4.948,45	5
b)	Polizza tutela legale - RC+D&O vertici societari	€ 18.092,24	15
c)	Polizza incendio +RCT-RCO; Polizze telelavoro (polizza tutela casa)	€ 6.800,00	5
d)	Polizza Infortuni (Kasko Accertatori + professionali ed extra professionali Dirigenti)	€ 3.944,78	5
TOTALE		€ 33.785,47	30

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione, espressa in cifre ed in lettere, per ognuna delle coperture indicate nella suddetta tabella, della commissione in termini percentuali, che sarà posta a carico delle Compagnie assicuratrici, da intendersi fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il punteggio massimo previsto per ogni copertura, pari rispettivamente a:

pti 5 per la copertura di cui al punto a)

pti 15 per la copertura di cui al punto b)

pti 5 per la copertura di cui al punto c)

pti 5 per la copertura di cui al punto d)

per un totale complessivo di 30 Punti

sarà attribuito all'offerta che presenterà la percentuale di provvigione più bassa compresa nell'intervallo 8% - 12% del premio netto, secondo la seguente formula:

$$Pei = \frac{PM * Pi}{Pm}$$

in cui:

PE_i = punteggio da attribuire all'offerta economica i-esima considerata

PM = punteggio massimo attribuibile.

P_i = percentuale di provvigione offerta dal concorrente i-esimo

P_m = percentuale di provvigione più bassa offerta

Fermo il resto.

Conseguentemente, è stato modificato anche il modello Allegato 1 – per la predisposizione dell'offerta economica - e sostituito con il Modello allegato.

Quesito 2

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere cortesemente conferma che sia necessario presentare garanzia provvisoria tra la documentazione amministrativa. In caso di conferma richiediamo l'importo che deve essere garantito.

Sì la garanzia provvisoria è da allegare alla documentazione amministrativa, l'importo e le modalità sono previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quesito 3

In aggiunta alla Ns precedente richiediamo anche i modelli delle dichiarazioni e della domanda di partecipazioni in quanto non risultano pubblicati.

La documentazione richiesta è stata pubblicata sul sito istituzionale.

Quesito 4

In relazione all'oggetto, volendo partecipare alla procedura di gara, con la presente siamo a richiedere di voler pubblicare sul sito il modello relativo alla domanda di partecipazione, come indicato nel disciplinare di gara. Inoltre siamo a richiedere di volerci confermare se nel caso di partecipazione come impresa singola, debba essere presentata anche la cauzione provvisoria, e non

solo l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, dal momento che nel disciplinare di gara è richiesta esclusivamente in caso di partecipazione in forma RTI punto A4).

La documentazione richiesta è presente sul sito istituzionale.

Si conferma che la garanzia provvisoria va presentata anche in caso di impresa singola il cui importo e le modalità sono previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ⁱ Magistratura Contabile - Corte dei Conti Sentenza n. 439 del 30.01.2013 emessa dalla Sezione Regionale della Sicilia - ha espressamente negato una specifica onerosità ulteriore dei contratti di assicurazione legata alla presenza del broker di assicurazioni asserendo appunto che: *"...Il contratto di brokeraggio, come poc'anzi accennato è, per una generica prassi di mercato, un contratto c.d. "a costo zero". Chi ricorre all'ausilio del broker, infatti, non deve corrispondere alcun compenso al broker per l'attività dallo stesso svolta, essendo il compenso di quest'ultimo ricompreso nel premio che il beneficiario del servizio di brokeraggio dovrà corrispondere alla compagnia assicurativa una volta stipulato il contratto di assicurazione."*; e che: *"...le imprese di assicurazione prevedono comunque, nel premio proposto, una commissione per l'intermediazione, volta a remunerare il proprio agente, da cui attingere la commissione per l'eventuale broker. In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker."* La quota delle provvigioni, quindi, *"...c'è sempre e, qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio di un broker, la provvigione va tutta all'agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo ed il broker."*

Inoltre, l'assenza di una soglia prefissata nell'ambito dell'offerta economica porterebbe certamente ad una competizione fondata su ribassi eccessivi, in quanto pur di aggiudicarsi la commessa è plausibile che i concorrenti possano ridurre i propri compensi ad una cifra meramente simbolica, senza alcun margine apprezzabile di utile, se non addirittura pari allo 0%, circostanza questa che oltre a non determinare alcun vantaggio per l'Amministrazione Appaltante, al contrario, potrebbe incidere negativamente sullo svolgimento del servizio. (cfr in tal senso: Consiglio di Stato, Sez. III 1/4/2016 n. 1307 e copiosa consolidata giurisprudenza in materia: tra cui Consiglio di Stato (Sez. V sentenza 2063/2013; TAR Lazio - Roma sez. I ter 20/5/2015 sentenza nro. 7314 Cons. St. - sez. IV, 26.2.2015, n. 963; sez. III, 9.7.2014, n. 3492; T.a.r. Sicilia "Catania, 10.4.2014, n. 1059; Cons. Stato, sez III, sentenza n. 2073 del 11 aprile 2012).